

Prog. n. 067/20/ DG/FF
Venezia 03 agosto 2020

Oggetto: Proposta di determina a contrarre e affidamento

Richiamate le deliberazioni Assembleari del 29/11/2017 e del 16/10/2018 con cui è stato conferito e successivamente confermato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Nicola Cattozzo fino al 30 settembre 2020;

ATTESO che A.M.E.S. S.p.A. ha necessità di essere supportata nelle attività di analisi degli indicatori raccolti nell'ultimo biennio nonché degli indicatori di contesto per l'esecuzione della valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 e smi e redazione del relativo documento.;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

- Il fine del contratto è quello di provvedere all'affidamento di un servizio che consenta la redazione del documento di analisi dello stress lavoro correlato previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.;
- L'oggetto del contratto è il servizio di analisi dei fattori di contesto, valutazione dei rischi e assistenza nella elaborazione del documento previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008;
- La durata del contratto si riferisce alla assistenza per l'anno 2020 con tempi e scadenze definiti tra le parti;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: *a)* per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato»;

VISTO [Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016](#), ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da *b)* a *c)*, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'*iter* motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto»;

CONSIDERATO che il richiamato D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. *a)*, dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» ([Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.](#)), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da *b)* a *c)*;

CONSIDERATO comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [G.U. 23 novembre 2016, n. 274](#));

ATTESO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere di A.M.E.S. S.p.A. alla convenienza economica nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che il principio della convenienza può comunque essere garantito, anzi, a maggior ragione deve essere garantito proprio perché non c'è gara aperta a ogni possibile operatore economico;
- pur affermando il codice che l'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e tutto ciò in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

ATTESO che l'individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri motivazionali di fondo, anche in possibile combinazione fra di loro, e cioè:

- in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l'operatore economico proceduto correttamente alla prestazione del servizio;
- «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno – in linea anche con i principi dell'anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. b), possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);

CONSIDERATO altresì che

- Il dott. Claudio Cozzutti è uno stimato professionista che conosce la realtà aziendale ed il contesto in cui AMES opera;

ATTESO che

- con propria nota PC-CC-AMES-20-02-01 il dott. Cozzutti ha trasmesso la propria offerta per il servizio di assistenza per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, per un prezzo complessivo pari ad € 550,00 per l'indagine di primo livello, iva, contributi e ritenute di legge escluse;
- nel preventivo si stabilisce che laddove dalla indagine di primo livello fosse necessario attivare una indagine di secondo livello per la stessa sarà corrisposto un importo di € 60,00 per ogni ora di lavoro.

ATTESO che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

EVIDENZIATO pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

DATO ATTO che non esistono convenzioni attive in Consip avente oggetto comparabile al servizio de quo;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
2. Di affidare le prestazioni di cui si tratta a CNDF di Claudio Cozzutti - con sede in Viale Diaz 55/C Bassano del Grappa (VI), P.IVA 04067320244, come da offerta e preventivo sopra richiamati per un costo di € 550,00 oltre IVA;
3. Di stabilire che nel caso fosse necessaria una indagine di secondo livello AMES corrisponderà al professionista € 60,00 per ogni ora lavorata.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Generale
Dott. Nicola Cattozzo